



INDICE

1. GENERALITA'	2
2. OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....	5
5. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RILIEVI	6
6. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEL CASO DI GRUPPI E ORGANIZZAZIONI MULTISITO....	7
7. VISITA PRECERTIFICATIVA.....	8
8. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA	8
9. VALUTAZIONE DOCUMENTALE E AUDIT DI CERTIFICAZIONE.....	9
10. CERTIFICAZIONE INDIVIDUALE	11
11. CERTIFICAZIONI MULTISITO E DI GRUPPO	11
12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN CASO DI CERTIFICAZIONI DI GRUPPO E MULTISITO	15
13. VALUTAZIONE DEI TERZISTI.....	17
14. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO	19
15. SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'	20
16. MODIFICHE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	20
17. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE.....	21
18. COMUNICAZIONI A CSQA	21
19. PROCEDURA DI SORVEGLIANZA	21
20. RINNOVO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	23
21. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	24
22. PUBBLICITA' E USO DEL LOGO	25
23. RECLAMI / RICORSI.....	25
24. VERIFICA DELLE TRANSAZIONI.....	26

1. GENERALITA'

- 1.1. Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA Certificazioni S.r.l. (di seguito CSQA) per il rilascio, il mantenimento ed il rinnovo della certificazione di Catena di Custodia (CoC – *Chain of Custody*) dei prodotti di origine forestale secondo gli standard del *Forest Stewardship Council* (di seguito FSC), escluso il Legno Controllato (CW – *Controlled Wood*).
- 1.2. CSQA è un ente di certificazione accreditato dall'*Accreditation Service International* (di seguito ASI) ed opera in conformità ai requisiti previsti dalle seguenti norme:
- ISO/IEC 17065
 - UNI EN ISO 19011
 - FSC-STD-20-001 *General Requirements for FSC Accredited Certification Bodies*
 - FSC-STD-20-011 *Chain of Custody Evaluation*
 - e dalla restante normativa FSC applicabile nella versione disponibile sulla pagina web di FSC (<https://connect.fsc.org/document-centre>).
- 1.3. CSQA risulta accreditato per operare unicamente all'interno dei confini nazionali (quindi non può emettere certificati relativi a siti ubicati all'estero).
- 1.4. Tale certificazione, emessa da un Ente di certificazione accreditato, assicura con un adeguato livello di fiducia, che l'Organizzazione certificata opera conformemente a quanto stabilito dalle normative relative alla rintracciabilità dei prodotti di origine forestale secondo gli standard FSC applicabili.
- 1.5. La Catena di Custodia FSC è il percorso intrapreso dai prodotti a partire dalla foresta oppure, nel caso di materiali di riciclo, dal momento in cui il materiale viene recuperato, fino al punto in cui il prodotto viene venduto con una dichiarazione FSC e/o viene finito ed etichettato FSC. La CoC include ciascuna fase di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione, laddove il passaggio alla fase successiva della filiera implichi un cambiamento nella proprietà del prodotto.
- 1.6. Per un prodotto da dichiararsi certificato FSC deve esserci una catena ininterrotta di organizzazioni certificate in modo indipendente da enti di certificazione accreditati FSC, che ricomprenda ogni cambio di proprietà legale del prodotto a partire dalla foresta certificata, o dal punto di recupero, fino all'organizzazione che lo vende con una dichiarazione FSC sui documenti di vendita e/o fino al punto dove il prodotto viene finito ed etichettato FSC. La certificazione CoC è quindi richiesta a tutte le organizzazioni nella filiera di prodotti d'origine forestale che detengono la proprietà legale dei prodotti certificati e che effettuano almeno una delle seguenti attività:
- a) Vendita di prodotti certificati FSC con dichiarazioni FSC sui documenti di vendita;
 - b) Etichettatura di prodotti in quanto certificati FSC;
 - c) Lavorazione o modifica della composizione (esempio mescolamento o aggiunta di materiali d'origine forestale al prodotto) o dell'integrità fisica (esempio re-imballo, ri-etichettatura) del prodotto venduto con dichiarazioni FSC;
 - d) Promozione di prodotti certificati FSC, ad eccezione dei prodotti finiti ed etichettati che possono essere promossi da organizzazioni non certificate (esempio rivenditori) sulla base di FSC-STD-50-002.
- Le dichiarazioni FSC sono richieste nei casi in cui i clienti successivi vogliono usare i prodotti certificati FSC come input per attività di manifattura di altri prodotti certificati e/o per la loro rivendita come certificati FSC.
- La certificazione FSC non è richiesta per le organizzazioni che offrono servizi a organizzazioni certificate senza assumere la proprietà legale dei prodotti certificati, inclusi:
- a) Agenti e case d'asta che organizzano il commercio di prodotti certificati tra venditore e acquirente;
 - b) Fornitori di servizi di logistica che trasportano e/o stoccano o immagazzinano temporaneamente i prodotti certificati, senza modificarne la composizione o l'integrità fisica;
 - c) Terzisti che operano nell'ambito di un accordo di contoterzismo secondo quanto previsto alla sezione 12 dello standard FSC-STD-40-004.
- 1.7. Tutti i componenti d'origine forestale che hanno uno scopo funzionale nel prodotto devono conformarsi ai requisiti di controllo della CoC. Un componente ha scopo funzionale se la funzione del prodotto viene compromessa dalla rimozione di tale componente. Le componenti d'origine forestale con

	ITA_REG_FSC_CoC	Rev. 14 – 21/11/2023	Pag. 3 di 27
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC® (Forest Stewardship Council)		

funzione secondaria (esempio per trasporto, protezione o distribuzione) possono essere esentate dai requisiti di controllo della CoC.

- 1.8. L'iter di certificazione, una volta avvenuta la firma del contratto, potrà avere seguito solamente previa approvazione da parte di FSC della procedura "FSC check", questionario da compilarsi a cura delle organizzazioni che intendono certificarsi. Il questionario riguarda sei attività non accettabili menzionate nella Politica per l'associazione delle organizzazioni con FSC (deforestazione, distruzione di valori di conservazione elevati, disboscamento illegale e commercio illegale di legname, violazioni dei diritti umani e tradizionali, violazioni dei diritti dei lavoratori, utilizzo di organismi geneticamente modificati). Se i risultati del controllo delle informazioni, mostreranno che potrebbe esserci il rischio da parte del richiedente di violare la Politica per l'Associazione, FSC dichiarerà inaccettabile la richiesta di tali organizzazioni e quindi non potranno essere certificate.
- 1.9. Nel caso di revoca o sospensione del certificato di accreditamento FSC di CSQA, ovvero di riduzione del campo di applicazione, CSQA provvede ad informare l'Organizzazione entro trenta (30) giorni di calendario.
- 1.10. In tal caso l'Organizzazione avrà a disposizione sei (6) mesi di tempo per rivolgersi ad un altro Organismo di Certificazione accreditato FSC al fine di mantenere valido il proprio certificato di conformità.
- 1.11. CSQA non è tenuto a stipulare o a mantenere alcun rapporto commerciale o di altra natura o a rilasciare o a mantenere un certificato precedentemente rilasciato a qualsiasi entità le cui attività vadano in conflitto con gli obblighi degli organismi di certificazione, come specificato nel contratto di accreditamento FSC, o che, a insindacabile giudizio di CSQA possano riflettersi negativamente sul buon nome dell'ente di certificazione.
- 1.12. Tutte le informazioni relative all'Organizzazione che non siano di dominio pubblico e che saranno fornite a CSQA non direttamente dall'Organizzazione, saranno trattate come confidenziali, a meno che la fonte di informazione e l'Organizzazione ne autorizzino per iscritto la divulgazione.

2. OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE

- 2.1. Ad integrazione di quanto già indicato nelle Condizioni generali di Contratto, l'Organizzazione ha il dovere di:
- compilare il questionario online *FSC Check* dedicato alle organizzazioni che vogliono entrare o rientrare nel sistema FSC per approvazione da parte di FSC stessa.
 - se FSC approva la richiesta di certificazione, sottoscrivere il "*License Agreement for FSC Certification Scheme*" / Contratto di Licenza per lo Schema di Certificazione FSC;
 - accettare tutti i requisiti di certificazione applicabili e tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento di Certificazione al fine della concessione e del mantenimento della certificazione;
 - dimostrare di essere conforme a quanto previsto dai riferimenti normativi applicabili indicati successivamente al capitolo 3 "Riferimenti normativi";
 - comunicare a CSQA, in sede di richiesta di certificazione, l'eventuale possesso di altre certificazioni secondo lo schema FSC e/o altri schemi di certificazione forestale negli ultimi cinque (5) anni;
 - accettare che vengano effettuate verifiche secondo la programmazione definita da CSQA, incluse eventuali verifiche non annunciate o con breve preavviso;
 - accettare le verifiche di affiancamento da parte di ASI nell'ambito dell'attività di sorveglianza svolta da quest'ultimo su CSQA;
 - accettare la pubblicazione di informazioni specifiche come richiesto dalla normativa FSC;
 - considerare la partecipazione di osservatori secondo quanto previsto dalla procedura FSC-PRO-01-017;
 - non utilizzare la certificazione in modo tale da screditare CSQA, né FSC, né ASI;
 - evitare dichiarazioni relative alla certificazione che possano essere considerate false e non autorizzate;

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC® (Forest Stewardship Council)

- l) tenere un registro degli eventuali reclami in relazione alla conformità ai requisiti di certificazione, da mettere a disposizione su richiesta di CSQA;
- m) adottare le opportune azioni in riferimento ai suddetti reclami e ad ogni eventuale carenza sui prodotti che possa avere degli effetti sulla conformità ai requisiti di certificazione FSC;
- n) documentare tali azioni;
- o) comunicare a CSQA, entro dieci (10) giorni, eventuali modifiche che interessino l'Organizzazione (proprietà, struttura organizzativa, sistemi amministrativi certificati, ecc.) o circostanze connesse all'implementazione dei requisiti di certificazione FSC;
- p) accettare eventuali modifiche apportate da parte di CSQA ed FSC ai requisiti di certificazione, incluse modifiche alle condizioni economiche e alle quote FSC;
- q) permettere a CSQA, FSC e ASI di accedere ad informazioni riservate, di poter esaminare ed eventualmente acquisire la documentazione necessaria, di poter accedere alle installazioni, effettuare interviste al personale e ai soggetti che prestano servizi esternalizzati;
- r) riconoscere a CSQA il diritto di utilizzare le informazioni fornite dall'Organizzazione stessa, a dare seguito ad eventuali usi indebiti dei loghi FSC e dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da FSC;
- s) riconoscere il titolo dei diritti di proprietà intellettuale di FSC e che FSC ne conserva il pieno possesso e che nulla può far intendere che l'Organizzazione detenga il diritto di utilizzare tali diritti;
- t) riconoscere a CSQA il diritto di sospendere e/o ritirare la certificazione con effetto immediato se, ad insindacabile giudizio di CSQA, l'Organizzazione non è conforme con le condizioni previste per il mantenimento della certificazione;
- u) adottare ed implementare una o più dichiarazioni in riferimento alla politica aziendale riguardante i requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC, le quali devono essere rese disponibili agli stakeholders ed a CSQA;
- v) eseguire, mantenere aggiornata e presentare a CSQA un'autovalutazione riguardante le modalità di applicazione dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC, alle proprie attività;
- w) le organizzazioni possono dimostrare, mediante l'adesione ad altri schemi di certificazione, la conformità ai Requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- 3.1. La normativa di riferimento è costituita da tutti i documenti normativi emessi da FSC (Standard, Policies, Procedures, Advice Notes, Guidance Documents, Interpretation) in relazione allo standard di Catena di Custodia e agli standard complementari, scaricabili **nell'ultima versione aggiornata** dal portale dedicato di FSC International all'indirizzo <https://connect.fsc.org/document-centre>.

Catena di Custodia FSC	FSC-STD-40-004 V3-1 FSC-STD-40-004a V2-1 FSC-DIR-40-004 FSC Interpretations - Chain of Custody
Legno riciclato FSC	FSC-STD-40-007 V2-0
Legno controllato FSC	FSC-STD-40-005 V3-1 FSC-DIR-40-005
Certificazione di progetto FSC	FSC-STD-40-006 V2-0
Certificazione multisito e di gruppo	FSC-STD-40-003 V2-1
Per tutte le aziende	FSC-POL-01-004 V3-0 (Policy) FSC-STD-50-001 V2-0 in transizione fino al 30/06/2024 FSC-STD-50-001 V2-1 applicabile dal 01/01/2022 FSC Interpretations - Trademark FSC-POL-20-005 V3-3 (FEE FSC) in transizione fino al 31/12/2023

4. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

- 4.1. Per poter accedere alla certificazione, l'Organizzazione dovrà trasmettere a CSQA, l'apposito modulo per la richiesta dell'offerta economica (QIP) opportunamente compilato in ogni sua parte.
- 4.2. CSQA procederà con l'esame delle informazioni fornite al fine di verificarne la completezza e l'adeguatezza e, qualora ritenga di poter procedere con la certificazione richiesta, provvederà all'invio del Contratto di Certificazione.
- 4.3. Il Contratto di Certificazione, del quale il presente documento è parte integrante, riporta i seguenti elementi:
- Parte 1: Offerta economica;
 - Parte 2: Conferma d'ordine incluse le Condizioni generali di Contratto.
- 4.4. L'Organizzazione dovrà restituire a CSQA il Contratto di Certificazione firmato dal proprio legale rappresentante, al fine di perfezionare il rapporto contrattuale tra le parti, unitamente alla seguente documentazione:
- Certificato di iscrizione dell'Organizzazione ad una Camera di Commercio o altro documento equivalente;
 - Manuale della catena di custodia o altro documento equipollente che indichi chiaramente quanto previsto dagli standard di riferimento;
 - Nel caso in cui l'Organizzazione sia già stata certificata per la catena di custodia FSC con altro ente di certificazione negli ultimi cinque (5) anni, l'ultimo report valido, che sarà sottoposto alla valutazione da parte di CSQA;
 - Eventuali altri documenti che l'Organizzazione ritenga utile allegare.
- CSQA si riserva comunque la possibilità di richiedere ulteriori dati e/o documenti, qualora ritenga opportuna la loro acquisizione ai fini del rilascio certificazione.
- 4.5. L'Organizzazione garantisce la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione. CSQA è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.
- 4.6. Una volta firmato il contratto di certificazione, l'organizzazione deve compilare il questionario online FSC Check dedicato alle organizzazioni che vogliono entrare o rientrare nel sistema FSC. FSC verificherà il questionario e se ritenuto conforme, procederà con l'approvazione. Questa è la condizione necessaria al proseguimento dell'iter di certificazione, senza la quale l'azienda non è certificabile e CSQA non pianificherà l'attività di audit. Solo se FSC approva la richiesta di certificazione, l'organizzazione dovrà sottoscrivere il "License Agreement for FSC Certification Scheme"/" Contratto di Licenza per lo Schema di Certificazione FSC" in modalità elettronica accedendo al portale FSC dedicato alle organizzazioni, condizione necessaria per il rilascio del certificato.
- 4.7. La durata dell'audit indicata nel Contratto di Certificazione potrà essere pertanto rivista e modificata nel caso in cui i dati forniti in sede di offerta risultino incompleti e/o difformi.
- 4.8. Qualora l'Organizzazione ritenga che alcuni punti degli standard di riferimento non siano applicabili alla propria attività o che necessitino di interpretazioni particolari, dovrà farlo presente già alla presentazione della domanda spiegandone dettagliatamente i motivi. L'ammissibilità delle richieste di non applicabilità o di interpretazioni particolari è valutata da CSQA. In ogni caso, attività, parti di processo svolte all'interno di un sito che non possano ragionevolmente essere omesse, saranno incluse nello specifico campo di applicazione.
- 4.9. Qualora in seguito alla verifica (di certificazione, rinnovo e sorveglianza) si riscontrasse la mancata applicazione dei requisiti per una o più parti relative al campo di applicazione del certificato dell'Organizzazione, CSQA si riserva la facoltà di ridurre/limitare il campo di applicazione del certificato escludendo questa/e parte/i non gestita/e in modo conforme.

La sottoscrizione del Contratto di Certificazione, il rilascio della certificazione ed il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi dovuti a CSQA e delle quote FSC entro i termini stabiliti, pena la sospensione o la revoca del certificato.

5. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RILIEVI

5.1. CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come non conformità (NC). Le non conformità sono classificate in:

Non conformità minore: una non conformità può essere considerata minore se:

- comporta una momentanea perdita di conformità, o
- è una situazione insolita / non sistematica, o
- gli effetti sono limitati nella loro scala temporale e organizzativa, o
- non rappresenta una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito.

Non conformità maggiore: una non conformità può essere considerata maggiore se, da sola o in combinazione con ulteriori rilievi, il risultato provochi, o possa provocare, una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito nel funzionamento della Catena di Custodia, nell'ambito del campo di applicazione considerato. Tale carenza fondamentale, per essere identificata come tale, deve avere le seguenti caratteristiche:

- si protrae per un lungo periodo di tempo, o
- è ripetuta o sistematica, o
- interessa una grande estensione della produzione, o
- non è stata correttamente o adeguatamente gestita da parte dell'Organizzazione, una volta identificata.

5.2. L'auditor potrà inoltre individuare, nel corso della verifica, l'insorgere di situazioni problematiche che potrebbero portare a Non conformità, nel caso in cui l'Organizzazione non le gestisse in modo opportuno. Le stesse verranno classificate come **Osservazioni**.

5.3. CSQA, nell'esaminare se una Non conformità provochi, o possa provocare, una carenza fondamentale al raggiungimento di un requisito nel funzionamento della Catena di Custodia, esamina l'impatto della medesima tenendo conto di come influisce sull'integrità delle filiere dei prodotti certificati FSC interessate e sulla credibilità dei marchi FSC.

5.4. Le Non conformità dovranno essere gestite dall'Organizzazione mediante l'implementazione di opportune azioni correttive (AC) rispettando le seguenti tempistiche:

- Non conformità minori: devono essere corrette entro un (1) anno (in circostanze eccezionali e giustificate entro due (2) anni);
- Non conformità maggiori devono essere corrette entro tre (3) mesi (in circostanze eccezionali e giustificate, entro sei (6) mesi).

Il termine decorre dal momento in cui i rilievi vengono formalizzati all'Organizzazione con la consegna del Piano delle Azioni Correttive (PAC) da parte dell'auditor in occasione della riunione di chiusura. Qualora durante il riesame tecnico della pratica, il Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA deliberasse l'eventuale modifica dei rilievi, la nuova scadenza sarà indicata nella delibera che verrà trasmessa all'Organizzazione.

In fase di prima certificazione (Organizzazione non ancora certificata) si applica quanto segue:

- La scadenza per le Non conformità minori decorre dalla data del rilascio del certificato;
- Le non conformità maggiori devono essere risolte prima del rilascio/rinnovo del certificato.

5.5. Nei casi in cui l'Organizzazione dovesse necessitare più di tre (3) mesi per poter correggere una Non conformità maggiore, le azioni correttive dovranno essere concluse comunque entro il periodo di tempo che verrà concesso da CSQA, al fine di prevenire nuovi casi di Non conformità.

5.6. CSQA potrà imporre tempistiche più restrittive rispetto a quanto previsto al precedente punto 5.4 nel caso di non conformità che mettano a rischio l'integrità del sistema (ad esempio nel caso in cui l'Organizzazione debba smettere di vendere prodotti non conformi) o per supportare indagini sull'integrità della catena di fornitura.

- 5.7. CSQA stabilisce se l'azione correttiva è stata adeguatamente attuata nel periodo di tempo previsto. Se l'azione intrapresa non è considerata adeguata:
- le Non conformità minori vengono elevate a Non conformità maggiori e devono essere corrette entro un tempo massimo di tre (3) mesi (in circostanze eccezionali, entro sei (6) mesi);
 - le Non conformità maggiori comportano l'immediata sospensione del certificato.
- 5.8. Le Non conformità maggiori non potranno essere declassate a Non conformità minori.
- 5.9. L'identificazione di cinque (5) o più Non conformità maggiori nel corso di un audit di sorveglianza viene considerata come un'interruzione del sistema di gestione della Catena di Custodia aziendale e ciò comporterà la sospensione del certificato entro il termine di dieci (10) giorni dalla delibera del Comitato Esecutivo di Certificazione.
- 5.10. Un certificato potrà essere sospeso per non più di dodici (12) mesi, dopodiché verrà ritirato se non saranno gestite in modo soddisfacente tutte le Non conformità maggiori. CSQA si riserva la facoltà di prorogare fino a diciotto (18) mesi la sospensione per permettere all'Organizzazione di correggere le Non conformità. Oltre tale termine, la certificazione dovrà essere revocata a meno che le Non conformità siano state risolte positivamente e, in caso di sospensione superiore ai dodici (12) mesi, sia stata effettuata da CSQA una verifica di sorveglianza.
- 5.11. La mancanza del "*License Agreement for FSC Certification Scheme*" Contratto di Licenza per lo Schema di Certificazione FSC" vigente viene considerato come una Non conformità maggiore che dovrà essere risolta entro due (2) settimane, altrimenti CSQA provvederà con la sospensione immediata del certificato.
- 5.12. CSQA verifica l'efficacia delle azioni correttive intraprese in occasione della verifica successiva. Nel caso di Non conformità maggiori si riserva la facoltà di effettuare verifiche supplementari in loco o mediante analisi documentale, dandone informazione all'Organizzazione.
- 5.13. I rilievi elevati nel corso delle verifiche sono riassunti nel documento PAC "Piano delle Azioni Correttive" che è da intendersi come parte integrante del rapporto tecnico che verrà rilasciato al termine della verifica da parte dell'auditor.
- 5.14. L'Organizzazione dovrà inviare entro trenta (30) giorni solari dalla data del Rapporto di Audit al Responsabile del Gruppo di Valutazione (RGV) e per conoscenza al proprio Referente dell'ufficio pratiche di CSQA, il PAC compilato negli spazi appositamente riservati, indicando le Azioni Correttive (AC) proposte per la risoluzione dei rilievi individuati nel corso della verifica. Il suddetto Piano non va restituito a CSQA se contiene solo rilievi tipo "Osservazioni".
CSQA valuterà per approvazione le Azioni Correttive proposte dall'Organizzazione entro i successivi quindici (15) giorni solari, riservandosi se del caso di richiedere le integrazioni necessarie.
- 5.15. CSQA sospenderà la certificazione entro tre (3) mesi dalla riunione di chiusura dell'audit di sorveglianza qualora non sia stato possibile deliberare il mantenimento della certificazione da parte del Comitato Esecutivo di Certificazione a causa di circostanze fuori dal controllo di CSQA (ad esempio qualora l'Organizzazione si rifiuti di accettare i risultati dell'audit).

6. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEL CASO DI GRUPPI E ORGANIZZAZIONI MULTISITO

- 6.1. Le Non conformità sono distinte tra ufficio centrale e siti partecipanti, secondo i seguenti principi:
- a) Non conformità riscontrate a **livello di ufficio centrale** che possono essere causate da:
- incapacità di assumere una responsabilità dell'ufficio centrale (come ad esempio gestione amministrativa, audit interni, mantenimento delle registrazioni, uso del marchio, ed altri come richiesto dai documenti normativi FSC rilevanti);
 - incapacità di assicurare che i siti partecipanti si conformino ad una richiesta di azione correttiva emessa da CSQA o dall'ufficio centrale;

**REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA
DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD
FSC® (Forest Stewardship Council)**

- incapacità dei siti di assumere una responsabilità, su un numero sufficiente di siti, estensione della mancanza, e/o conseguenze, a dimostrazione che il controllo da parte dell'Organizzazione è venuto meno (per esempio stesse non conformità individuate da CSQA a tre o più siti partecipanti durante un audit, formazione o supporto inefficace da parte dell'ufficio centrale).
- b) Non conformità riscontrate **a livello di sito partecipante** che possono essere causate da:
- incapacità di assumere una responsabilità, includendo tra le altre, trasmettere in maniera opportuna informazioni adeguate, rispondere in maniera efficace alla richiesta di azioni correttive interne, o il corretto uso del marchio;
 - mancato rispetto dei requisiti applicabili degli standard FSC di riferimento.
- 6.2. Cinque (5) o più Non conformità maggiori rilasciate all'ufficio centrale di un gruppo o multisito da parte di CSQA comporta la sospensione dell'intero certificato.
- 6.3. Cinque (5) o più Non conformità maggiori rilasciate a un sito partecipante ad un certificato di gruppo o multisito da parte di CSQA comporta la sospensione di quel particolare sito partecipante, ma non necessariamente comporta la sospensione di tutto il certificato.
- 6.4. Non conformità identificate a livello di un sito partecipante possono comportare una Non conformità a livello dell'ufficio centrale, se le Non conformità sono il risultato di attività svolte dall'ufficio centrale (come descritto al punto 6.1.a).

7. VISITA PRECERTIFICATIVA

- 7.1. L'Organizzazione, se lo ritiene utile, può richiedere a CSQA, l'effettuazione di una visita precertificativa. La richiesta deve essere fatta al momento della sottoscrizione del contratto o mediante altra richiesta scritta.
- 7.2. La visita precertificativa ha lo scopo di:
- individuare la dimensione, la struttura e l'attività dell'Organizzazione;
 - individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione a sostenere l'iter di certificazione tramite la valutazione della completezza della documentazione sulla rintracciabilità del/i prodotto/i legnoso/i rispetto alle normative di riferimento.
- 7.3. La visita precertificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta. Il numero di giornate necessarie per la sua esecuzione è stabilito in funzione della tipologia e dimensione dell'Organizzazione.
- 7.4. La data e il programma della visita precertificativa sono definite da CSQA in accordo con l'Organizzazione.
- 7.5. Al termine della visita precertificativa, il Gruppo di Verifica rilascia un rapporto che non conterrà indicazioni relative al grado di conformità del Sistema di Gestione della CoC.

8. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA

- 8.1. CSQA procede a nominare un Gruppo di Valutazione, composto da un valutatore Responsabile del gruppo stesso (RGV) ed eventualmente da altri valutatori/osservatori.
- 8.2. CSQA trasmette all'Organizzazione il Piano della Verifica (PVV) con indicazione della data della verifica, dei siti e processi che saranno valutati, della documentazione che l'Organizzazione dovrà mettere a disposizione del Gruppo di Valutazione.
- 8.3. CSQA comunica inoltre all'Organizzazione i nominativi dei componenti il Gruppo di Valutazione. L'Organizzazione ha a disposizione cinque (5) giorni per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o più dei valutatori.

8.4. L'incarico per l'Organizzazione oggetto di valutazione è affidato ad uno stesso Responsabile del Gruppo di Audit/membro del Gruppo di Audit per un massimo di tre (3) audit consecutivi.

9. VALUTAZIONE DOCUMENTALE E AUDIT DI CERTIFICAZIONE

9.1. L'attività di audit ai fini del rilascio della certificazione è svolta da CSQA mediante due fasi:

- un esame documentale;
- un audit di certificazione.

L'incarico per l'Organizzazione oggetto di valutazione è affidato ad uno stesso Responsabile del Gruppo di Audit/membro del Gruppo di Audit per un massimo di 3 (tre) anni consecutivi.

CSQA può decidere, in sede di programmazione dell'audit, se svolgere l'esame documentale direttamente presso il sito dell'Organizzazione (*on site*) in concomitanza con la conduzione dell'audit – in questo caso il tempo programmato terrà conto del tempo necessario per il suo svolgimento - oppure se svolgere detta attività fuori sito (*off site*), in un momento precedente.

Nel caso in cui l'esame documentale sia svolto presso il sito aziendale, gli eventuali rilievi riscontrati sono inclusi nel Rapporto di Audit di cui viene lasciata copia all'Organizzazione.

Nel caso in cui l'esame documentale sia svolto fuori dal sito aziendale, CSQA trasmette all'Organizzazione il Rapporto Esame Documentazione (RED) comprensivo dei rilievi riscontrati, unitamente alla conferma o meno della programmazione prevista per l'audit di certificazione.

Il giudizio dopo la valutazione della documentazione dell'Organizzazione può essere:

- approvata: se non sono state rilevate non conformità;
- approvata con riserva: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità rilevate non pregiudica l'esecuzione della verifica ispettiva. La soluzione di dette non conformità deve essere presentata direttamente al Gruppo di Valutazione il giorno della verifica ispettiva;
- non approvata: se il giudizio complessivo del Gruppo di Valutazione sulle non conformità rilevate pregiudica l'esecuzione della verifica ispettiva. In questo caso l'iter di certificazione viene sospeso fino alla avvenuta soluzione delle non conformità ed alla consegna a CSQA della documentazione corretta che deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena l'archiviazione della pratica.

9.2. CSQA valuta la conformità a fronte degli standard applicabili al caso specifico. Nel caso in cui una nuova versione dello standard FSC applicabile sia stata approvata con data effettiva di entrata in vigore prima del successivo audit di sorveglianza o rinnovo, quest'ultimo verrà condotto in conformità al nuovo standard entro il termine del periodo di transizione. Se al termine del periodo di transizione non sarà stato effettuato l'audit secondo la versione aggiornata della norma, il certificato non sarà più ritenuto valido e la certificazione verrà interrotta.

9.3. La valutazione da parte del Gruppo di Verifica viene effettuata secondo le norme ISO/IEC 17065, UNI EN ISO 19011 nelle revisioni correnti e successive modifiche ed integrazioni.

9.4. CSQA effettua un'**analisi del sistema di gestione aziendale** al fine di verificare che siano stati implementati tutti i requisiti pertinenti nella totalità delle operazioni ricadenti all'interno della Catena di Custodia, incluso l'identificazione e l'analisi dei **punti critici di controllo** (per punti critici di controllo si intendono siti o situazioni nella catena di fornitura attraverso i quali materiali provenienti da fonti non certificate/non controllate potrebbero entrare o materiali certificati/controllati potrebbero uscire dal sistema).

9.5. La valutazione include i seguenti aspetti:

- le risorse tecniche e materiali disponibili (ad esempio il sistema e la tecnologia impiegati dall'Organizzazione per il controllo della produzione certificata FSC);
- le risorse umane coinvolte nell'ambito della Catena di Custodia (compresa la loro responsabilità e ruolo, il loro livello di formazione ed esperienza; la disponibilità di consulenza qualificata, se necessario);
- in caso di certificazioni di Gruppo/Multisito, la complessità e la scala delle attività coperte dallo scopo del certificato. Tale informazione sarà considerata per valutare la capacità dell'Ufficio

	ITA_REG_FSC_CoC	Rev. 14 – 21/11/2023	Pag. 10 di 27
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC® (Forest Stewardship Council)		

Centrale di gestire il numero di siti partecipanti inclusi nello scopo del certificato e determinare il limite di crescita annuale come descritto al punto 12.3.

9.6. CSQA effettua inoltre una verifica **a livello di ogni sito operativo** inserito nel campo di applicazione del certificato (incluso i siti campionati nel caso di certificazioni di Gruppo/Multisito) al fine di verificare la conformità dell'Organizzazione a tutti i requisiti applicabili, mediante l'osservazione diretta in campo dei seguenti aspetti:

- identificazione e valutazione della documentazione amministrativa e di una varietà e numero di registrazioni sufficienti al fine di confermare che la gestione funzioni in modo efficace e come descritto, in particolare per quanto riguarda i punti critici di controllo individuati;
- interviste rivolte ad una varietà di soggetti ed in numero sufficiente, che comprenderanno il personale dell'Organizzazione e degli eventuali terzi, al fine di valutare l'efficacia dell'attività di formazione/aggiornamento e la consapevolezza delle responsabilità interne, per quanto di pertinenza (tali interviste saranno effettuate in modo tale da garantirne la riservatezza);
- revisione dell'implementazione da parte dell'Organizzazione di tutte le azioni correttive richieste applicabili;
- revisione di tutti i reclami, controversie, asserzioni di non conformità ricevute da parte di CSQA e/o dall'Organizzazione;
- verifica della documentazione relativa ad acquisti e vendite di ogni materiale o prodotto relativo alla certificazione FSC e non (ad esempio fatture, documenti di trasporto, contratti di vendita, ordini di acquisto, ecc...);
- conferma che gli input identificati come certificati FSC o Legno Controllato FSC, al momento dell'acquisizione da parte dell'Organizzazione, erano coperti da un valido certificato FSC CoC e accompagnati dalla dichiarazione FSC applicabile e con il codice di certificazione del fornitore;
- revisione del sistema per il controllo delle dichiarazioni FSC:
 - o nel caso di sistema a percentuale e sistema a crediti: verifica del calcolo delle percentuali di input e/o crediti per ogni gruppo di prodotto incluso nello scopo del certificato;
 - o nel caso del sistema a trasferimento: verifica di un campione di output certificati e tracciabilità fino alla materia prima certificata;
- la valutazione del corretto uso dei marchi FSC (sul prodotto e promozionali) e della dichiarazione "FSC Legno Controllato" nei marchi di segregazione, fatture di vendita e documentazione di trasporto;
- la verifica delle registrazioni della formazione (ad esempio materiale relativo alla formazione effettuata, lista dei partecipanti);
- la verifica di ogni altro elemento necessario per valutare la conformità allo standard di riferimento.

CSQA effettuerà l'ispezione fisica di tutte le unità operative presso le quali vengono effettuate attività incluse nello scopo del certificato (o dei siti campionati in caso di Gruppi/Multisito).

9.7. Le ispezioni in loco possono essere sostituite, a discrezione di CSQA, da desk audits nei seguenti casi:

- siti che non acquisiscono il possesso fisico dei materiali o prodotti certificati FSC, materiale controllato, Legno Controllato FSC presso strutture di proprietà o in affitto, che non etichettano, modificano, immagazzinano o rimballano i prodotti (ad esempio uffici di vendita);
- siti che sono utilizzati unicamente per lo stoccaggio di prodotti finiti ed etichettati, dove CSQA abbia confermato attraverso un'ispezione fisica iniziale, che non vi è alcun rischio di mescolamento dei prodotti certificati FSC con altri materiali (ad esempi siti che stoccano esclusivamente prodotti certificati FSC). Presso questi siti CSQA effettuerà comunque una ispezione fisica almeno una volta nel corso dei cinque (5) anni di durata del certificato.

9.8. CSQA conduce gli audit e compila il rapporto di audit in lingua italiana.

9.9. Eventuali traduzioni del rapporto di audit dall'italiano in una delle lingue ufficiali di FSC (inglese e spagnolo), richieste da FSC e da ASI per valutare l'implementazione dei requisiti FSC applicabili, sono a carico di CSQA.

9.10. CSQA si impegna a rendere disponibile in una delle lingue ufficiali di FSC eventuali informazioni riservate, nel caso venissero richieste da FSC stesso.

10. CERTIFICAZIONE INDIVIDUALE

10.1. La **certificazione CoC individuale** si applica generalmente alle Organizzazioni con un singolo sito. Tuttavia, in casi specifici, siti multipli possono essere inclusi nel campo di applicazione del certificato, purché tutti i siti siano parte della medesima operazione di Catena di Custodia.

10.2. Per **sito** si intende una singola unità funzionale situata in una singola località fisica, geograficamente distinta da altre unità della stessa Organizzazione. Le unità di un'Organizzazione con località fisiche distinte potrebbero, comunque, essere considerate come una parte di un sito nel caso siano una sua estensione senza funzioni proprie di acquisizione, lavorazione o vendita (esempio: depositi a distanza). Un sito non può mai includere più di un'entità legale. Non sono considerati siti i terzisti che vengono impiegati nei termini degli accordi di outsourcing (esempio: magazzini appaltati). Esempi tipici di siti sono le strutture per la lavorazione o il commercio come siti di produzione, uffici vendita, o magazzini di proprietà dell'azienda.

10.3. L'eleggibilità per la certificazione CoC individuale con siti multipli prevede quanto segue (vedasi FSC-STD-40-003 clausola 1):

- a) Un sito nel campo di applicazione del certificato COC Individuale:
 - i. Agisce come detentore del certificato;
 - ii. È responsabile per la fatturazione ai clienti esterni di materiali o prodotti certificati e non certificati coperti dal campo di applicazione del certificato;
 - iii. Controlla l'uso dei Marchi FSC.
- b) Tutti i siti nel campo di applicazione del certificato COC Individuale sono:
 - iv. Operanti sotto una comune struttura di proprietà;
 - v. Gestiti sotto il diretto controllo del detentore del certificato;
 - vi. In un'esclusiva relazione commerciale tra loro per i materiali e prodotti di output coperti dal campo di applicazione del certificato;
 - vii. Localizzati nello stesso Paese.

10.4. Nel caso di certificazione individuale (con uno o più siti operativi), CSQA sottopone a valutazione tutte le diverse operazioni/siti inclusi nel campo di applicazione.

11. CERTIFICAZIONI MULTISITO E DI GRUPPO

11.1. L'eleggibilità per la **certificazione CoC Multisito** prevede quanto segue (vedasi FSC-STD-40-003 clausola 2):

- a) Tutti i Siti Partecipanti e l'Organizzazione che detiene il certificato sono legati da una proprietà comune (per proprietà si intende il possesso di almeno il 51% del diritto di proprietà del sito), oppure
- b) Tutti i Siti Partecipanti:
 - i. Hanno una relazione legale e/o contrattuale con l'Organizzazione; e
 - ii. Sono soggetti ad un sistema d'amministrazione centralizzato e di gestione controllata istituito dall'Organizzazione che ha autorità e responsabilità ulteriori oltre a quelle solamente collegate alla certificazione, includendo almeno uno dei seguenti elementi:
 - Funzione di acquisto e vendita centralizzata;
 - Procedure operative comuni (esempio: gli stessi metodi di produzione, le stesse specifiche di prodotto, software di gestione integrata);
 - Operatività sotto lo stesso marchio.
- c) Le seguenti Organizzazioni non sono eleggibili per la certificazione CoC Multisito:
 - i. Organizzazioni che non hanno l'autorità sulla creazione di aziende (cioè l'istituzione di nuove entità legali all'interno dell'Organizzazione che potrebbe unirsi al certificato come sito partecipante);
 - ii. Organizzazioni che non hanno l'autorità sull'ammissione o rimozione dal campo di applicazione del certificato di Siti Partecipanti;

- iii. Associazioni o Organizzazioni istituite per promuovere i beni o servizi dei loro membri;
- iv. Organizzazioni no-profit che hanno membri aventi scopo di profitto.

11.2. L'eleggibilità per la **certificazione CoC di Gruppo** prevede quanto segue (vedasi FSC-STD-40-003 clausola 3):

- a) Ogni Sito Partecipante deve qualificarsi come "piccolo", così come definito da:
 - i) non più di 15 dipendenti (equivalente a tempo pieno), oppure
 - ii) non più di 2.000.000 euro di fatturato (inteso come la somma dei ricavi annuali proveniente da tutti i beni e servizi di un'Organizzazione, quindi non solamente i prodotti forestali certificati, riferito al più recente anno fiscale completato).
- b) Tutti i Siti Partecipanti devono essere localizzati nello stesso Paese dell'Organizzazione che possiede il certificato.

11.3. Nel caso di certificazioni Multisito e di Gruppo, i Siti Partecipanti vengono valutati da CSQA secondo la metodologia illustrata al successivo capitolo 12.

11.4. Doveri del Multisito/Gruppo

- Il certificato Multisito o di Gruppo deve essere amministrato da un Ufficio Centrale che deve essere o agire in nome e per conto dell'Organizzazione detentrica del certificato.
- L'Ufficio Centrale ha la responsabilità contrattuale con CSQA del rispetto dei requisiti del presente regolamento e degli standard applicabili a tutti i siti partecipanti rientranti nello scopo del certificato.
- L'ufficio Centrale ha la piena responsabilità del pagamento dei costi per la prima certificazione ed il suo mantenimento lungo l'intero periodo di validità del certificato.
- Ogniqualevolta un sito partecipante viene rimosso dal certificato, l'ufficio centrale è tenuto ad inviare una comunicazione scritta a CSQA entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta modifica.
- L'Ufficio Centrale deve essere responsabile ad assicurare che tutti i requisiti di certificazione applicabili siano ottenuti da tutti i siti partecipanti nel campo di applicazione del certificato. L'Ufficio Centrale deve dimostrare la capacità del suo sistema di gestione, oltre che delle risorse tecniche ed umane, di gestire efficacemente ed in modo continuato il numero di siti partecipanti nel campo di applicazione del certificato.
- Laddove i Siti Partecipanti non sono legati dalla medesima proprietà, ogni Sito Partecipante dovrà sottoscrivere un '*consent form*' (modulo di consenso, liberatoria) o un contratto.
- Un'Organizzazione potrebbe possedere un certificato per meno del 100% dei siti a sé associati. È inoltre accettabile che un Ufficio Centrale possieda più di un certificato. In entrambi i casi, devono esistere procedure chiare per assicurare che solamente i Siti Partecipanti (siti inclusi nel rispettivo certificato FSC) dichiarino i loro prodotti come certificati FSC e usino il marchio FSC.
- Tutti i Siti Partecipanti devono essere soggetti al Programma di Audit dell'Ufficio Centrale, se non nel caso in cui CSQA verifichi tutti i siti partecipanti (audit con campionamento del 100%) durante ogni valutazione (verifica di prima certificazione, di sorveglianza, di rinnovo).
- CSQA conduce un audit di valutazione iniziale e un audit di sorveglianza annuo dell'Ufficio Centrale, oltre che di un campione dei siti partecipanti. L'Ufficio Centrale è esente dalla realizzazione di un Programma annuale di Audit se CSQA conduce audit annuali di tutti i Siti Partecipanti (audit con campionamento del 100%). Tuttavia, l'audit di sorveglianza annuo dell'Ufficio Centrale da parte di CSQA dovrà sempre essere condotto.
- Un Sito Partecipante può anche agire come Ufficio Centrale. In questo caso, non è necessario che tale Sito Partecipante venga incluso nel Programma di Audit dell'Ufficio Centrale, ma deve essere annualmente verificato da parte dell'ente di certificazione per verificare la conformità a tutti i requisiti di certificazione applicabili.

11.5. Requisiti per l'Ufficio Centrale

- L'Ufficio Centrale deve designare un Gestore del Certificato con autorità legale o amministrativa e supporto tecnico necessari per la realizzazione delle responsabilità specificate nel presente standard e gestire i vari siti partecipanti.
- L'Ufficio Centrale deve sviluppare, realizzare e mantenere procedure documentate che ricoprano i requisiti applicabili dello standard FSC-STD-40-003 Parte 2, incluse le procedure per

**REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA
DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD
FSC® (Forest Stewardship Council)**

l'inclusione e la rimozione dei Siti Partecipanti, e procedure che descrivano le misure contro il *leakage* (fuoriuscita) dei prodotti da siti associati non certificati in linee di produzione certificate dei siti partecipanti.

- L'Ufficio Centrale deve assicurare che un programma di formazione per i siti partecipanti venga istituito, realizzato e mantenuto, il quale permetta di ottenere i requisiti degli standard pertinenti della certificazione della Catena di Custodia.
- L'Ufficio Centrale deve tenere e mantenere documentazione aggiornata di tutti i Siti Partecipanti presenti nel campo di applicazione del certificato, includendo:
 - a) Una lista dei Siti Partecipanti, includendo:
 - i. Informazioni di contatto (nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo postale);
 - ii. Rappresentante incaricato della COC del sito partecipante;
 - iii. Data di entrata nel certificato COC Multisito e di Gruppo;
 - iv. Data di ritiro (*decadenza*) dal campo di applicazione del certificato;
 - v. Il sotto-codice del certificato assegnato;
 - vi. L'attività del sito (esempio: lavorazione primaria, lavorazione secondaria, commercio, stampa, rivendita);
 - vii. Indicazione se il sito partecipante realizza il programma di verifica Legno Controllato, il programma di verifica del fornitore per materiale riciclato e/o *outsourcing* ad alto rischio (secondo i criteri specificati in FSC-STD-20-011);
 - viii. Indicazione se il sito partecipante ha firmato una dichiarazione attestando che nessun materiale è stato etichettato FSC, fornito come materiale controllato, o venduto come certificato FSC o Legno Controllato FSC dall'ultimo audit dell'Ufficio Centrale.
 - b) Ove applicabile, la dichiarazione di consenso o il contratto firmato di ogni Sito Partecipante;
 - c) Documentazione che dimostri il campo di applicazione della certificazione CoC per ogni Sito Partecipante;
 - d) Documentazione di tutti gli audit dell'Ufficio Centrale, le non conformità identificate in tali audit, le azioni intraprese per la loro correzione e la revisione annuale dell'Ufficio Centrale del proprio programma di audit e delle procedure;
 - e) Formazione fornita da, o in nome e per conto dell'Ufficio Centrale, e della loro partecipazione;
 - f) Una lista degli auditor dell'Ufficio Centrale e delle loro qualifiche.
- La documentazione deve essere archiviata per almeno cinque (5) anni e deve essere resa disponibile su richiesta di CSQA.

11.6. Qualifica del Gestore del Certificato e degli auditor dell'Ufficio Centrale

- L'Ufficio Centrale deve designare un Gestore del Certificato con esperienza, conoscenza e competenza professionali atte a gestire il certificato e realizzare i requisiti degli standard FSC applicabili.
- La selezione degli auditor dell'Ufficio Centrale deve includere le seguenti indicazioni:
 - a) L'auditor deve avere l'esperienza professionale e la comprovata capacità di valutare tutti gli aspetti degli standard FSC della Catena di Custodia applicabili secondo la scala e la complessità dei Siti Partecipanti sotto valutazione;
 - b) L'auditor deve essere fluente nella lingua usata al Sito Partecipante o essere accompagnato da un traduttore;
 - c) L'auditor deve essere obiettivo e imparziale. Gli auditor non devono eseguire audit su attività per le quali abbiano responsabilità di supervisione o partecipazione, o per cui abbiano ogni altro conflitto d'interesse.

NOTA: Le attività di formazione fornite dall'Ufficio Centrale non costituiscono conflitto d'interesse.

- L'Ufficio Centrale deve assicurare che gli auditor dell'Ufficio Centrale siano formati per eseguire gli audit dei Siti Partecipanti secondo l'ultima versione di tutte le *Policies* e gli standard FSC applicabili al campo di applicazione del certificato e per qualsiasi procedura dell'Ufficio Centrale applicabile.
- Per certificati con più di 20 Siti Partecipanti e nel caso in cui i Siti Partecipanti non siano posseduti dalla medesima proprietà, gli auditor dell'Ufficio Centrale devono essere in possesso

	ITA_REG_FSC_CoC	Rev. 14 – 21/11/2023	Pag. 14 di 27
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC® (Forest Stewardship Council)		

di un formale certificato di lead auditor per ISO 9001, ISO 14001 o OHSAS 18001 ottenuto attraverso un corso di formazione accreditato riconosciuto.

11.7. Il Programma di Audit dell'Ufficio Centrale

- L'Ufficio Centrale deve effettuare un audit iniziale di ogni richiedente per assicurare la conformità a tutti i requisiti applicabili degli standard della certificazione della Catena di Custodia e a qualsiasi requisito aggiuntivo stabilito dall'Ufficio Centrale precedentemente alla loro inclusione come Sito Partecipante nel campo di applicazione del certificato.
- L'Ufficio Centrale deve condurre almeno un audit annuo di ogni Sito Partecipante per valutare la conformità continua a tutti i requisiti applicabili degli standard della certificazione della Catena di Custodia e a qualsiasi requisito aggiuntivo stabilito dall'Ufficio Centrale.
- L'Ufficio Centrale potrebbe optare per l'esenzione del suo audit annuale per i Siti Partecipanti che:
 - a) Sono già stati sottoposti all'audit da parte di CSQA nel medesimo anno solare, e/o
 - b) Firmano una dichiarazione attestando che nessun materiale è stato etichettato FSC, documentato come materiale controllato, o venduto come certificato FSC o Legno Controllato FSC dall'ultimo audit dell'Ufficio Centrale. In questo caso, all'audit successivo, l'Ufficio Centrale deve revisionare la documentazione fino al precedente audit dell'Ufficio Centrale per confermare l'inattività della certificazione durante il periodo.
- L'Ufficio Centrale non deve esentare più di due audit annuali consecutivi per ogni Sito Partecipante.
- Per certificati in cui tutti i Siti Partecipanti sono legati dalla medesima proprietà, gli audit annuali dell'Ufficio Centrale potrebbero essere eseguiti da auditor interni da Siti Partecipanti che raggiungono i requisiti specificati per gli auditor dell'Ufficio Centrale.
- L'Ufficio Centrale potrebbe eseguire l'audit documentale (audit a distanza) per i Siti Partecipanti che:
 - a) Commerciano in prodotti finiti ed etichettati (esempio: rivenditori);
 - b) Commerciano prodotti senza detenere il possesso fisico del prodotto (esempio: intermediari)
 - c) Trattano esclusivamente prodotti certificati composti da un singolo materiale di input (per esempio, tutta la produzione del sito produttivo è FSC 100%).
- L'Ufficio Centrale deve avere l'autorità formale per emettere Non conformità ai Siti Partecipanti e per renderne effettiva la realizzazione.
- L'Ufficio Centrale deve documentare ogni audit di Sito Partecipante in un report contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) Dettagli del Sito Partecipante (sufficienti per l'identificazione del sito);
 - b) Check-list contenente i requisiti della certificazione applicabili al Sito Partecipante, che fornisca una presentazione sistematica di quanto emerso e che dimostri la conformità o non conformità ad ogni requisito;
 - c) Stato delle Non conformità rilasciate da CSQA e/o dall'Ufficio Centrale, incluse quelle rilasciate durante l'audit precedente e l'audit in corso;
 - d) Verifica del bilancio del materiale FSC per ogni Sito Partecipante secondo i requisiti del FSC-STD-40-004;
 - e) Prospetto delle conclusioni dell'audit, inclusa la decisione se il sito è o meno eleggibile per essere incluso o rimanere nel campo di applicazione del certificato.
- L'Ufficio Centrale deve condurre una revisione annuale del suo programma e delle sue procedure di audit. I risultati di tutti gli audit devono essere inclusi nella revisione così da indirizzare qualsiasi cambiamento necessario o risolvere i problemi identificati.

11.8. Fornitura di informazioni e documenti ai Siti Partecipanti

- L'Ufficio Centrale deve fornire ad ogni Sito Partecipante la documentazione specificante i termini e le condizioni pertinenti alla partecipazione e certificazione. La documentazione deve includere:
 - a) Copie degli standard della Catena di Custodia applicabili;
 - b) Copie delle procedure documentate dell'Ufficio Centrale;
 - c) Spiegazione dei diritti di CSQA, di ASI nell'accedere al Sito Partecipante al fine della valutazione e del controllo esterno (inclusi audit non annunciati);

	ITA_REG_FSC_CoC	Rev. 14 – 21/11/2023	Pag. 15 di 27
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC® (Forest Stewardship Council)		

- d) Spiegazione dei requisiti di CSQA, di ASI e di FSC in relazione alla raccolta e pubblicazione di informazioni;
- e) Spiegazione di qualsiasi obbligo in relazione alla partecipazione nel certificato, come per esempio:
 - i. L'uso dei controlli per rintracciare materiali o prodotti certificati FSC;
 - ii. Il requisito di correggere le non conformità emesse da parte di CSQA o da parte dell'Ufficio Centrale all'interno dei limiti temporali da loro stabiliti;
 - iii. I requisiti in relazione al marketing o alla vendita di prodotti coperti dal campo di applicazione del certificato;
 - iv. Uso appropriato del codice del certificato e del codice di licenza del marchio FSC assegnati.

11.9. **Requisiti per i Siti Partecipanti**

- Ogni Sito Partecipante deve essere responsabile per:
 - a) La designazione di un rappresentante che detiene l'autorità legale o gestionale che sia responsabile di assicurare la realizzazione e l'adesione a tutte le procedure applicabili necessarie per conformarsi ai requisiti pertinenti della certificazione FSC e alle procedure dell'Ufficio Centrale, inclusa qualsiasi attività di outsourcing; tale rappresentante deve essere il contatto di riferimento per l'Ufficio Centrale;
 - b) Conformarsi a tutti i requisiti applicabili della certificazione FSC della Catena di Custodia;
 - c) Conformarsi a tutti i requisiti di partecipazione applicabili come specificato da parte dell'Ufficio Centrale;
 - d) Rispondere efficacemente a tutte le richieste da parte dell'Ufficio Centrale e/o dell'ente di certificazione;
 - e) Informare l'Ufficio Centrale di tutti i cambiamenti nella proprietà, personale, procedure o processi che potrebbero riguardare la conformità ai requisiti di certificazione o di partecipazione;
 - f) Fornire piena cooperazione ed assistenza in relazione al completamento soddisfacente degli audit eseguiti da parte dell'Ufficio Centrale, dell'ente di certificazione, o ASI;
 - g) Assicurare che tutte le CAR rilasciate dall'Ufficio Centrale o da CSQA vengano affrontate entro i loro limiti temporali stabiliti.
- Per la vendita di prodotti certificati FSC, i Siti Partecipanti potrebbero usare il sotto-codice a loro assegnato nella documentazione di vendita.

12. **VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN CASO DI CERTIFICAZIONI DI GRUPPO E MULTISITO**

12.1. I requisiti riportati qui di seguito si applicano in caso di certificazioni di gruppo e multisito, che soddisfano pertanto i requisiti previsti dallo standard FSC-STD-40-003. In questi casi l'audit è condotto su base campionaria. CSQA individuerà un campione di siti partecipanti per verificarne la conformità ai documenti normativi FSC applicabili.

12.2. La metodologia seguita per l'individuazione del campione prevede la suddivisione dei siti partecipanti in due gruppi sulla base della seguente valutazione del rischio:

- **Siti partecipanti a Rischio Alto:** siti che effettuano un programma di verifica sul legno controllato in accordo con FSC-STD-40-005, che effettuano un programma di audit presso fornitori di materiale da recupero secondo FSC-STD-40-007, che sottoscrivono contratti con terzi non certificati FSC ad alto rischio.
- **Siti partecipanti a Rischio Normale:** siti che non svolgono nessuna attività considerata ad alto rischio (come specificato sopra).

Entrambi i gruppi dovranno essere campionati separatamente sulla base della seguente formula (da applicare sia in prima certificazione, che sorveglianze e rinnovi):

$$y = R \sqrt{x}$$

dove:

y indica, arrotondata all'intero superiore, il numero di aziende da sottoporre ad audit;
R indica l'Indice di Rischio (in accordo a quanto riportato in FSC-STD-20-011)
x indica il numero totale dei Siti Partecipanti a Rischio Normale o a Rischio Alto rientranti nello scopo della certificazione.

In caso di verifica di sorveglianza, i siti partecipanti che non hanno svolto alcuna attività dalla precedente verifica da parte di CSQA, secondo quanto previsto al successivo punto 19.4, non necessariamente verranno inclusi nel gruppo dei siti (x) da sottoporre a campionamento.

- 12.3. Ad ogni verifica, CSQA dovrà valutare la capacità dell'Ufficio Centrale di gestire il numero di siti partecipanti e approvare un tasso di incremento annuale pari ad un massimo del 100% del numero di siti partecipanti al momento della verifica. Fino a venti (20) siti partecipanti al momento della verifica di certificazione, CSQA potrà approvare un tasso di incremento superiore al 100% qualora l'Ufficio Centrale sia in grado di dimostrare la capacità di gestire un numero maggiore di siti partecipanti.
- 12.4. Se l'Ufficio Centrale intende aumentare il numero di siti partecipanti oltre al tasso di incremento annuale approvato, CSQA dovrà verificare l'Ufficio Centrale ed un campione dei nuovi siti secondo quanto già previsto al punto 12.2. In tale occasione CSQA stabilirà un nuovo limite di incremento nel periodo intercorrente tra la verifica di ampliamento del numero dei siti partecipanti e la verifica di sorveglianza successiva. I nuovi siti partecipanti saranno considerati certificati solo successivamente al necessario aggiornamento del database di FSC da parte di CSQA, che dovrà essere effettuato entro una settimana dal ricevimento del rapporto di audit da parte dell'Ufficio Centrale.
- 12.5. In caso di inserimento di nuovi siti partecipanti in occasione della verifica di sorveglianza o rinnovo, questi dovranno essere considerati come un gruppo indipendente per la determinazione della dimensione del campione, da essere campionato in accordo alla formula sopraindicata ($y = R\sqrt{x}$). Dopo l'inclusione dei nuovi siti partecipanti nello scopo del certificato, i nuovi siti partecipanti dovranno essere aggiunti a quelli esistenti per la determinazione della dimensione del campione per le future sorveglianze o rinnovi.
- 12.6. CSQA effettuerà la selezione del campione da verificare in modo casuale e garantendo che i siti oggetto di verifica siano sufficientemente rappresentativi dell'Organizzazione e coprano quindi il più ampio spettro possibile in termini di:
- distribuzione geografica;
 - attività e/o prodotti realizzati;
 - dimensione dei siti partecipanti (la dimensione potrebbe essere determinata dal numero di dipendenti, dal volume di produzione e/o dal fatturato annuo delle vendite dei prodotti forestali);
 - altri criteri, ritenuti rilevanti da CSQA.
- 12.7. CSQA eviterà di verificare gli stessi siti in verifiche successive, a meno che non ci siano motivazioni chiare e giustificate.
- 12.8. L'Ufficio Centrale sarà sempre oggetto di verifica e non verrà considerato tra i siti oggetto di campionamento. In casi eccezionali il rappresentante dell'Ufficio Centrale potrà rendere disponibile tutta la documentazione da verificare in una sede distinta da quella dell'Ufficio Centrale, sempre che ciò non pregiudichi la qualità della verifica di tale materiale e dei sistemi di controllo della Catena di Custodia dell'Organizzazione.
- 12.9. In sede di verifica di sorveglianza, CSQA verificherà e valuterà la seguente documentazione:
- lista dei partecipanti;
 - variazioni del numero dei partecipanti (nuovi aderenti, rinunce);
 - capacità del sistema amministrativo dell'Ufficio Centrale di gestire qualsiasi cambio dello scopo del certificato (incluso l'incremento in termini di dimensioni, numero e complessità dei siti inclusi nello scopo del certificato);
 - comunicazioni formali e documenti scritti trasmessi ai siti partecipanti dall'Organizzazione dalla precedente verifica di sorveglianza;
 - registri degli audit effettuati dall'Ufficio Centrale;

- registri relativi ad eventuali richieste di azioni correttive emesse dall'Ufficio Centrale, incluso la loro gestione e chiusura.

NOTA: La documentazione e le registrazioni relative al periodo intercorrente tra la precedente valutazione e la visita successiva, può essere presentata a CSQA per la valutazione prima della visita in loco.

12.10. I certificati di Gruppo sono limitati ad un numero massimo di 500 Siti Partecipanti.

13. VALUTAZIONE DEI TERZISTI

- 13.1. L'Organizzazione può esternalizzare in contoterzi le attività ricomprese nel campo di applicazione del proprio certificato a terzisti certificati FSC CoC e/o a terzisti non certificati FSC CoC.
- 13.2. Le attività che sono soggette ad accordi di contoterzismo devono essere incluse nel campo di applicazione del certificato dell'Organizzazione, quali l'acquisto, la trasformazione, lo stoccaggio, l'etichettatura e la fatturazione di prodotti certificati.
- 13.3. I siti di stoccaggio sono esentati dagli accordi di contoterzismo laddove essi costituiscano luoghi di stazionamento come parte di attività di trasporto o logistica. Nondimeno, se un'Organizzazione ingaggia un fornitore di servizi per stoccare beni che non sono ancora stati venduti ad un cliente, questa condizione è considerata come un'estensione del sito di stoccaggio dell'organizzazione e quindi è soggetta a un accordo di contoterzismo.
- 13.4. In caso di presenza di attività affidate in contoterzi, CSQA effettuerà un controllo del sistema di CoC applicato, al fine di assicurare la conformità con tutti i requisiti applicabili previsti dalla normativa FSC, in particolare verificando che i rischi associati con il mescolamento, la sostituzione del materiale certificato o l'uso di dichiarazioni false da parte dell'Organizzazione o del terzista, siano sotto controllo.
- 13.5. CSQA effettuerà una valutazione dei rischi delle attività affidate in contoterzi da parte dell'Organizzazione e dei siti partecipanti a certificazioni multisito/gruppo, applicando i criteri di seguito descritti.
- 13.6. Un terzista viene valutato ad **"alto rischio"** qualora si presenti almeno una delle seguenti situazioni:
- a) l'Organizzazione affidata tutti o la maggior parte dei processi produttivi; oppure
 - b) il terzista mescola i materiali in ingresso (per esempio FSC 100%, FSC legno controllato, legno controllato); oppure
 - c) il terzista colloca l'etichetta FSC sul prodotto; oppure
 - d) il terzista NON restituisce fisicamente il prodotto certificato FSC all'azienda dopo aver effettuato la lavorazione; oppure
 - e) il terzista opera all'estero (in paesi con un Indice di Percezione della Corruzione – IPC – inferiore a 50).
- In caso di dubbio, CSQA valuta la situazione sempre ad **"alto rischio"** ed effettuerà la verifica in loco.
- 13.7. Un terzista valutato ad **"alto rischio"** potrà essere considerato comunque **"a basso rischio"** qualora si verifichi almeno una delle seguenti situazioni, a dimostrazione di un basso rischio di contaminazione:
- a) il prodotto risulta marchiato/etichettato in modo permanente e pertanto non c'è il rischio che il terzista mescoli/ scambi/alteri il prodotto (ad esempio materiale stampato o marchiato a caldo); oppure
 - b) il prodotto è palettizzato o conservato in modo tale che non possa essere separato durante la lavorazione da parte del terzista; oppure
 - c) il terzista presta servizi che non prevedono lavorazione o trasformazione di materiale certificato (esempio immagazzinamento, distribuzione, trasporto ecc.); oppure
 - d) il terzista è un'organizzazione certificata FSC che include procedure documentate per attività di contoterzismo nello scopo del proprio certificato.
- 13.8. Per i terzisti classificati ad alto rischio, CSQA effettuerà nell'ambito della verifiche di prima certificazione, sorveglianza e rinnovo, un'ispezione in loco di un campione di terzisti.

**REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA
DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD
FSC® (Forest Stewardship Council)**

Nel caso di Gruppi/Multisito, la selezione dei terzisti verrà effettuata in relazione ai Siti partecipanti che sono stati campionati per la verifica di conformità agli standard FSC di Catena di Custodia ed il relativo calcolo del campione verrà condotto per ogni singolo sito.

- 13.9. Il numero dei terzisti da campionare (y) dovrà essere al meno pari alla radice quadrata del numero dei terzisti classificati ad alto rischio (x), arrotondato all'intero superiore:

$$y = \sqrt{x}$$

- 13.10. I terzisti certificati FSC CoC per il processo subappaltato ed i terzisti che non hanno prestato alcun servizio per conto dell'Organizzazione dalla precedente verifica effettuata da CSQA, non verranno inclusi nel numero dei terzisti da verificare nella formula precedente (y).
- 13.11. Se l'Organizzazione volesse includere nuovi terzisti nello scopo del certificato prima della successiva verifica di sorveglianza, CSQA valuterà l'estensione del campo di applicazione ed effettuerà una ispezione fisica di un campione dei nuovi terzisti considerati a alto rischio, secondo i criteri indicati sopra.
- 13.12. CSQA verificherà presso il terzista campionato le registrazioni del materiale in ingresso (input), del materiale lavorato (output) e dei documenti di trasporto associati a tutto il materiale certificato FSC che viene lavorato in base all'accordo sottoscritto con l'Organizzazione.
- 13.13. Prima di esternalizzare qualsiasi attività in conto terzi ad un nuovo terzista, l'Organizzazione dovrà darne informazione a CSQA comunicando l'attività esternalizzata, il nome e i dettagli della persona di contatto del terzista.
Qualora il terzista sia considerato da CSQA a rischio sulla base della valutazione di cui al precedente punto 13.6, CSQA effettuerà un'ispezione in loco.
- 13.14. In caso di terzisti non certificati FSC, l'Organizzazione dovrà istituire un accordo di contoterzismo che specifichi almeno quanto segue:
- Il terzista dovrà conformarsi a tutti i requisiti applicabili della certificazione e alle procedure dell'Organizzazione connesse all'attività esternalizzata;
 - Il terzista non dovrà fare uso non autorizzato dei marchi FSC (es. sul proprio sito web o sui propri prodotti);
 - Il terzista non dovrà esternalizzare ulteriormente alcuna lavorazione;
 - Il terzista dovrà accettare il diritto di CSQA di effettuare un'ispezione presso i suoi locali.
- Assieme a suddetto accordo dovranno essere fornite al terzista procedure documentate che assicurino quanto segue:
- Il materiale sotto la responsabilità del terzista non dovrà essere mescolato o contaminato con nessun altro materiale durante la lavorazione esternalizzata;
 - Il terzista dovrà mantenere registrazioni della documentazione relativa agli input, agli output e di consegna relativa a tutto il materiale ricompreso nell'ambito dell'accordo;
 - Se il terzista applica l'etichetta FSC al prodotto per conto dell'Organizzazione, dovrà etichettare solo i prodotti ammissibili fabbricati nell'ambito dell'accordo.
- 13.15. L'organizzazione dovrà mantenere la proprietà legale di tutti i materiali esternalizzati.
- 13.16. All'Organizzazione non è richiesto di riprendere il possesso fisico dei prodotti a seguito dell'esternalizzazione (es. i prodotti possono essere inviati direttamente dal terzista al cliente dell'Organizzazione).
- 13.17. L'Organizzazione può agire da terzista certificato FSC per altre Organizzazioni certificate. In tal caso, dovrà aver incluso i servizi di terzismo all'interno del campo di applicazione del proprio certificato FSC, assicurando che tutti i requisiti applicabili di certificazione vengano soddisfatti.
- 13.18. L'Organizzazione può offrire servizi di terzismo a Organizzazioni non certificate FSC. In tal caso è ammesso che l'Organizzazione che esternalizza compri il materiale grezzo per i processi esternalizzati.

**REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA
DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD
FSC® (Forest Stewardship Council)**

Per assicurare il mantenimento della Catena di Custodia, il materiale dovrà essere trasportato direttamente dal fornitore certificato FSC all'Organizzazione contraente (terzista certificato FSC), ossia l'Organizzazione contraente non certificata non dovrà assumere il possesso fisico dei materiali prima dell'esternalizzazione.

- 13.19. Il terzista non potrà inserire nei propri documenti di vendita e di trasporto il codice di certificato dell'Organizzazione contraente. Potrà utilizzare solo il proprio codice di certificato qualora trattasi di Organizzazione certificata.

14. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO

- 14.1. CSQA adotterà le proprie decisioni in merito alla certificazione sulla base della valutazione di conformità delle operazioni di Catena di Custodia dell'Organizzazione valutata ad ogni requisito applicabile contenuto nei documenti normativi FSC pertinenti ed in conformità alla versione più recente degli standard FSC-STD-20-001 e FSC-STD-20-011.
- 14.2. La pratica di certificazione viene portata all'esame del Comitato Esecutivo di Certificazione solo quando l'Organizzazione abbia eliminato in modo adeguato tutte le Non conformità maggiori e/o qualora ci sia un preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito e dichiarato, giudicato idoneo da CSQA. In ogni caso le Non conformità maggiori devono essere sempre chiuse con efficacia prima della decisione di certificazione e/o di rinnovo.
- 14.3. CSQA, prima di prendere una decisione, si accerta che:
- l'Organizzazione abbia sottoscritto il Contratto di Certificazione ed il "License Agreement for FSC Certification Scheme" / Contratto di Licenza per lo Schema di Certificazione FSC", forniti dall'Ufficio commerciale in sede di offerta, ed il diritto di usare i marchi registrati FSC non sia sospeso;
 - le informazioni fornite dal gruppo di audit siano sufficienti rispetto ai requisiti ed al campo di applicazione della certificazione;
 - per ogni eventuale Non conformità maggiore rilasciata, la relativa azione correttiva sia stata riesaminata, accettata e ne sia stata verificata l'efficacia da CSQA (si intende pertanto che la stessa sia stata corretta e chiusa);
 - per ogni eventuale altra Non conformità minore rilasciata, la relativa azione correttiva sia stata riesaminata e accettata da CSQA (si intende pertanto che la stessa potrà essere corretta e chiusa entro i termini previsti al punto 5.4).
- 14.4. Il certificato verrà emesso solo dopo che il Comitato Esecutivo di Certificazione avrà deliberato positivamente e sarà stata effettuata la registrazione dello stato della certificazione sul database di FSC.
- 14.5. CSQA si riserva il diritto di ritardare o rinviare la decisione da parte del Comitato Esecutivo nel caso in cui, dopo lo svolgimento dell'audit, emergano nuove od ulteriori informazioni riguardanti l'Organizzazione certificanda che avrebbero potuto influenzare, a insindacabile giudizio di CSQA, l'esito della verifica se fossero state disponibili durante l'attività di audit.
- 14.6. I risultati della verifica di certificazione saranno ritenuti validi fino a massimo sei (6) mesi. Se entro tale data non sarà stata emessa la delibera di certificazione, CSQA dovrà effettuare una nuova verifica di certificazione in sito prima dell'emissione del certificato, in quanto i risultati della precedente verifica non saranno più ritenuti validi.
- 14.7. CSQA può negare la concessione o il mantenimento della certificazione qualora esistano evidenti e fondate ragioni, quali attività illegali, ripetute non conformità relativamente ai requisiti di certificazione e altre situazioni simili, o nel caso in cui le attività svolte dall'Organizzazione siano in conflitto con gli obblighi previsti dal contratto di accreditamento sottoscritto tra CSQA ed ASI o se, a insindacabile giudizio di CSQA, abbiano un effetto negativo sulla reputazione di CSQA.

	ITA_REG_FSC_CoC	Rev. 14 – 21/11/2023	Pag. 20 di 27
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC® (Forest Stewardship Council)		

- 14.8. Nel caso di non concessione, l'Organizzazione ne sarà informata per iscritto precisando le oggettive motivazioni che hanno portato alla decisione. Una nuova domanda potrà essere presentata non prima di sei (6) mesi dal momento di comunicazione della decisione negativa.
- 14.9. CSQA rilascia il certificato anche nel caso in cui l'Organizzazione non abbia ancora preso possesso fisico di materia prima (certificata FSC, legno controllato FSC, materiale controllato, materiale riciclato), qualora il Gruppo di Audit abbia giudicato adeguata ed efficace l'implementazione del Sistema di Controllo della Catena di Custodia. In questo caso:
- l'Organizzazione sarà comunque tenuta a notificare al più presto l'arrivo in magazzino di materia prima o l'avvio della produzione di materiale certificato FSC;
 - CSQA conduce un audit integrativo o il primo audit di sorveglianza presso l'Organizzazione entro tre (3) mesi dal ricevimento della notifica, a meno che durante l'audit di prima certificazione non siano emerse Non conformità relative alla gestione dei punti critici di controllo.
- 14.10. CSQA registra lo stato della certificazione nel database pubblico FSC (fsc-info.org) in concomitanza con l'emissione o riemissione del certificato. Nel caso FSC annunci un malfunzionamento del servizio di registrazione on line, CSQA informa ASI ed FSC entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sua emissione o remissione. I certificati, che non sono stati registrati nel database FSC, non sono ritenuti validi. Sarà cura di CSQA mantenere aggiornato il database.
- 14.11. Il certificato ha validità quinquennale e verrà rilasciato all'Organizzazione che detiene sotto il proprio controllo la responsabilità amministrativa del sistema di Catena di Custodia. Nel caso di certificati che includono più siti, la certificazione verrà rilasciata a fronte di quanto previsto dallo FSC-STD-40-003 (vedasi capitolo 11).
- 14.12. Il certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC; i prodotti offerti, trasferiti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati coperti dal campo di applicazione del certificato solo quando la dichiarazione FSC richiesta è chiarita sulle fatture e sui documenti di trasporto.
- 14.13. L'Organizzazione Multisito o il titolare del certificato di Gruppo non può emettere certificati propri o dichiarazioni a favore dei propri associati, tali da essere fraintesi come certificati FSC emessi da CSQA.
- 14.14. Ogni ulteriore dicitura può essere inclusa nel certificato solo previo consenso scritto di FSC.
- 14.15. I prodotti che sono usciti dal sistema di catena di custodia oggetto di valutazione alla data di emissione del certificato (in quanto sono stati già venduti, spediti o consegnati) non possono essere considerati certificati e non possono essere etichettati FSC.

15. SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'

- 15.1. L'attività di certificazione di CSQA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio.
- 15.2. Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di CSQA garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

16. MODIFICHE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

- 16.1. L'estensione o la riduzione di elementi del campo di applicazione indicati nel certificato (cambi di proprietà, attività, prodotti e genere-specie forestale, struttura organizzativa e/o amministrativa, unità

operative, ecc....) deve essere richiesta per iscritto dall'Organizzazione a CSQA in conformità a quanto previsto dal documento FSC-STD-20-001 che sancisce le seguenti condizioni:

- la modifica del campo di applicazione non implica un prolungamento della data di scadenza del certificato oltre il periodo di tempo per cui è stato originariamente emesso;
- se CSQA ritiene la variazione al campo di applicazione particolarmente significativa, prima di concedere suddetta modifica, procederà all'effettuazione di una verifica presso l'Organizzazione richiedente;
- nel caso di concessione della modifica del cambio di applicazione, CSQA riemetterà il certificato rivisto all'Organizzazione richiedente, che dovrà provvedere a restituire a CSQA l'originale della versione superata dello stesso o provvederle alla distruzione, unitamente ad ogni copia elettronica e cartacea, dandone comunicazione a CSQA.

16.2. La variazione del numero dei Siti Partecipanti ad una certificazione di gruppo, non si considera come variazione al campo di applicazione a meno che CSQA non ritenga che tale variazione incida sui sistemi di amministrazione e sulla capacità di gestione da parte del titolare del certificato.

17. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

17.1. Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- Modifiche delle norme di riferimento;
- Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto;
- Modifiche al presente Regolamento di Certificazione;
- Modifiche al Tariffario Generale di CSQA.

17.2. CSQA comunica alle Organizzazioni certificate, entro trenta (30) giorni dalla loro approvazione, le modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione conseguenti a revisioni degli standard FSC applicabili nonché alle condizioni di validità del certificato conseguenti a variazioni dei Regolamenti di CSQA applicabili.

17.3. Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto e/o alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, queste saranno comunicate all'Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a CSQA.

17.4. Nel caso vi siano modifiche alle condizioni economiche relative alla certificazione, queste saranno comunicate all'Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a CSQA.

18. COMUNICAZIONI A CSQA

18.1. L'Organizzazione si impegna a comunicare a CSQA, entro dieci (10) giorni, eventuali modifiche che interessino l'Organizzazione (proprietà, struttura organizzativa, sistemi amministrativi certificati, ecc.) o circostanze connesse all'implementazione dei requisiti di certificazione FSC.

18.2. L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente a CSQA tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi alla certificazione.

18.3. Si impegna altresì a mantenere informata CSQA sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. In relazione a quanto sopra, CSQA potrà eseguire opportuni e tempestivi audit straordinari ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione cautelativa e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata a carico del sistema di produzione dell'Organizzazione.

19. PROCEDURA DI SORVEGLIANZA

19.1. Durante i cinque (5) anni di validità della certificazione, CSQA effettuerà un'attività di sorveglianza tramite verifiche ispettive, programmate e preannunciate, in numero minimo di una all'anno per

**REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA
DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD
FSC® (Forest Stewardship Council)**

complessive quattro (4) verifiche nell'arco del quinquennio, secondo le scadenze previste dal piano di sorveglianza riportato nella delibera di certificazione del Comitato Esecutivo, con possibilità di posticipo massimo di tre (3) mesi (non eccedendo quindi i quindici (15) mesi dalla precedente verifica) qualora non risultino aperte Non conformità. Dovrà essere comunque garantita una sorveglianza per anno di calendario (anno civile). Il numero delle sorveglianze potrà essere ridotto qualora si verifichi quanto previsto al successivo punto 19.4.

- 19.2. L'attività di sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti delle norme di riferimento applicabili. A tal proposito il Responsabile del Gruppo di Valutazione incaricato da CSQA fisserà, di concerto con il Responsabile incaricato dall'Organizzazione di mantenere i rapporti con CSQA, le date opportune.
- 19.3. Il mancato rispetto degli impegni comporterà la sospensione o la revoca della validità della certificazione.
- 19.4. I siti che non hanno prodotto, etichettato o venduto materiale certificato FSC e che non si siano approvvigionati di materiale controllato o venduto legno controllato dalla precedente verifica, possono essere dispensati, a discrezione di CSQA, dall'obbligo di sorveglianza per non più di due verifiche consecutive nel corso dei cinque (5) anni di validità del certificato. L'Organizzazione dovrà sottoscrivere una dichiarazione in tal senso, con l'impegno di contattare CSQA non appena intenda produrre, etichettare o vendere materiale certificato FSC, approvvigionarsi di materiale controllato o vendere Legno Controllato FSC. L'Organizzazione dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi a mantenere il sistema di Catena di Custodia durante tutto il periodo in questione. In occasione del primo audit di sorveglianza, CSQA verificherà tutte le registrazioni partendo dalla precedente sorveglianza, al fine di appurare il rispetto da parte dell'Organizzazione di quanto dichiarato. La deroga verrà concessa a discrezione di CSQA, che potrà comunque richiedere l'effettuazione di una verifica di sorveglianza se ritenuta necessaria al fine di mantenere l'affidabilità della certificazione.
- 19.5. CSQA valuta tutti i requisiti degli standard applicabili all'Organizzazione e alle sue unità operative/stabilimenti/siti, nonché agli eventuali terzisti coinvolti e campionati secondo quanto riportato al punto 13.9, i fornitori di materiale di recupero campionati secondo quanto riportato al punto 19.10.
- 19.6. CSQA riesamina lo stato di gestione dei reclami, delle controversie, delle Non Conformità nonché delle Osservazioni.
- 19.7. CSQA si riserva di incrementare la frequenza degli audit di sorveglianza, sulla base dei seguenti fattori:
- la dimensione delle operazioni effettuate dall'Organizzazione ricomprese nello scopo del certificato (ad esempio in funzione del volume della produzione certificata e/o del fatturato);
 - la complessità del sistema di gestione della Catena di Custodia;
 - i risultati della "valutazione del rischio" nel caso di certificazione di gruppo;
 - successivamente al rilascio della certificazione in presenza di solo materiale certificato in magazzino (non anche in lavorazione), carenze in materia di tracciatura ed altri requisiti applicabili afferibili ad una Non Conformità, individuata con audit presso l'Ufficio Tecnico di CSQA, utilizzando la documentazione (da consegnare entro 3 mesi dall'indicazione a CSQA da parte dell'Organizzazione dell'inizio della vendita/commercializzazione di prodotti certificati) di almeno un lotto/una commessa relativa alla realizzazione di un prodotto certificato, che deve consentire la valutazione del mantenimento delle condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione stessa,
 - il livello di esperienza e competenza degli operatori coinvolti nei processi inclusi nello scopo della certificazione (amministratori, personale, terzisti);
 - il numero e la gravità delle Non conformità identificate da CSQA;
 - il numero e la tipologia di eventuali reclami presentati da stakeholders;
 - su richiesta da parte di ASI ed FSC nel caso in cui l'Organizzazione ricada all'interno di determinate aree geografiche o servizi di certificazione considerati "problematici" o che siano classificati ad alto rischio o a rischio specificato a seguito di una valutazione di rischi interna.

- 19.8. CSQA può svolgere gli audit di sorveglianza supplementari tramite “audit non annunciati”, che consistono nell’avvertire l’Organizzazione con un preavviso di almeno 48 ore; se in caso eccezionale la data proposta non può essere accettata dall’Organizzazione (motivi medici o altri motivi validi), CSQA propone un’ulteriore data per l’ “audit non annunciato” (l’Organizzazione riceverà un avvertimento scritto in caso di non accettazione della prima data) con un preavviso di 48 ore; se questo secondo audit non può essere condotto, CSQA sanzionerà l’Organizzazione con la sospensione del certificato.
- 19.9. Durante gli audit di sorveglianza, CSQA verificherà quanto già riportato al precedente punto 9.5 e, in aggiunta, quanto segue:
- a) eventuali modifiche al campo di applicazione del certificato, compresi nuovi soggetti inclusi che operano nella catena di custodia, nuovi siti o cambiamenti di attività;
 - b) modifiche al sistema di gestione del titolare del certificato;
 - c) la documentazione di acquisto e vendita di materiali certificati FSC, FSC legno controllato e materiali controllati (fatture, documenti di trasporto, contratti di vendita, ordini di acquisto).
- 19.10. Nel caso in cui l’Organizzazione o sito partecipante abbia un Programma di Audit dei fornitori in conformità a quanto previsto dallo standard **FSC-STD-40-007**, CSQA effettuerà audit di verifica annuali presso i siti dei fornitori (a meno che non siano già stati controllati da altri organismi di certificazione). Il numero minimo di fornitori da controllare ogni anno è calcolato secondo la seguente formula: $y = 0.8 \sqrt{x}$ dove y è il numero di fornitori da verificare, arrotondato al numero intero superiore, x il numero di fornitori verificati dall’Organizzazione nel periodo della valutazione in corso.
Nel caso di Gruppi/Multisito, il campionamento dei fornitori da verificare sarà effettuato da CSQA a livello di siti partecipanti.
CSQA non è tenuto a auditare gli stessi fornitori verificati dall’Organizzazione.
- 19.11. Il mantenimento della certificazione sarà confermato da CSQA mediante delibera del Comitato Esecutivo di Certificazione solo qualora l’Organizzazione avrà dimostrato quanto segue:
- a) rispetti tutte le condizioni previste da CSQA nell’ambito del presente Regolamento di Certificazione;
 - b) rispetti tutte le condizioni ed i requisiti previsti da CSQA e da FSC in relazione all’effettuazione di dichiarazioni, uso dei loghi e marchi di certificazione o registrati;
 - c) corregga le non conformità ai documenti normativi di FSC applicabili entro i termini previsti da CSQA;
 - d) provveda con i pagamenti dei costi e delle tariffe previste da contratto;
 - e) si renda disponibile all’effettuazione delle verifiche di sorveglianze da parte di CSQA o di FSC;
 - f) conservi una versione valida del “*License Agreement for FSC Certification Scheme*”/” Contratto di Licenza per lo Schema di Certificazione FSC”, ed il diritto di usare i marchi registrati FSC non sia sospeso.

20. RINNOVO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

- 20.1. La validità del contratto è a tempo determinato, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Certificazione.
- 20.2. Le attività previste dall’iter per il rinnovo devono essere attivate prima della data di scadenza riportata sul certificato di conformità; pertanto, all’Organizzazione è richiesto di confermare a CSQA la propria intenzione di rinnovare la certificazione con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza.
- 20.3. Il periodo di validità di un certificato può essere esteso, in presenza di circostanze opportunamente giustificate e documentate indipendenti dalla volontà di CSQA e dell’Organizzazione interessata (problemi nella programmazione o nella pianificazione dell’audit non rientrano tra le circostanze giustificative), una sola volta in via eccezionale fino a sei (6) mesi al fine di consentire il completamento della verifica di rinnovo. CSQA provvederà a:
- registrare le motivazioni e circostanze che hanno portato alla proroga della validità del certificato;
 - aggiornare il database FSC (fsc-info.org).

20.4. Le regole e le procedure utilizzate da CSQA per l'attività di rinnovo sono le stesse utilizzate per il primo rilascio del certificato di conformità.

20.5. Il presente capitolo non si applica alle certificazioni di progetto.

21. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

21.1. Nel caso di sospensione o revoca del certificato, CSQA provvede ad aggiornare entro tre (3) giorni dalla decisione di sospensione o revoca, lo stato del certificato nel database pubblico di FSC (info.fsc.org) indicando la data della decisione con le relative motivazioni.

21.2. Nel caso di sospensione o revoca l'Organizzazione è tenuta a:

- a) cessare immediatamente l'uso del logo FSC sia sul prodotto che a scopo promozionale, nonché qualsiasi "dichiarazione" che implichi un riferimento alla conformità ai requisiti della Catena di Custodia FSC;
- b) cessare immediatamente la vendita dei prodotti già etichettati FSC e l'uso di dichiarazioni FSC sui documenti di vendita;
- c) notificare per iscritto, entro tre (3) giorni dalla decisione di sospensione o revoca, a tutti i clienti attuali, certificati o non certificati, l'avvenuta sospensione o revoca del certificato, e conservarne le relative registrazioni;
- d) cooperare con CSQA ed FSC al fine di permettere la verifica del rispetto di quanto sopra.

21.3. CSQA notifica, via Raccomandata A/R o posta certificata (PEC), l'avvenuta sospensione o revoca del certificato precisando:

- a) lo stato di invalidità del certificato (sospensione o revoca),
- b) la data a partire dalla quale il certificato è ufficialmente non più valido,
- c) la motivazione che ne ha determinato la sospensione o revoca del certificato, specificando inoltre i dettagli dell'infrazione al contratto di certificazione e l'evidenza delle NC ai requisiti di certificazione applicabili,
- d) gli obblighi di cui sopra;
- e) in caso di sospensione del certificato, che la durata massima della sospensione sarà di dodici (12) mesi o diciotto (18) mesi nei casi previsti dal punto 5.10, e che dopo questo periodo, il certificato sarà ritirato.

21.4. CSQA conserverà agli atti comprova della ricezione della comunicazione di cui al punto precedente da parte dell'Organizzazione.

21.5. Nel caso di revoca del certificato, l'Organizzazione deve restituire a CSQA l'originale del documento in proprio possesso o provvedere alla sua distruzione del medesimo, unitamente ad ogni copia elettronica e cartacea di cui è in possesso, dandone comunicazione a CSQA. I costi per la rimozione della denominazione, sigle, marchi FSC, marchio di conformità CSQA o marchi commerciali presenti sui prodotti, documenti e materiale promozionale e pubblicitario sono a carico dell'Organizzazione.

21.6. Nel caso in cui l'azienda certificata non risulti più, a insindacabile giudizio di CSQA, in conformità con quanto previsto dallo standard, CSQA ha facoltà di sospendere il certificato con effetto immediato.

21.7. Qualora un certificato venga riattivato dopo un periodo di sospensione o il campo di applicazione venga modificato come condizione per la riattivazione, CSQA procederà con la riemissione del certificato e aggiornerà lo stato del certificato sul database FSC.

21.8. I prodotti certificati che sono stati prodotti in conformità con tutti i documenti normativi FSC applicabili e che sono usciti dal sistema di catena di custodia verificato durante la validità del certificato, rimangono certificati, anche dopo la sospensione o revoca del certificato. Invece i prodotti che non sono ancora usciti dal sistema di catena di custodia dell'Organizzazione al momento della revoca o sospensione del certificato, non possono più essere considerati certificati.

22. PUBBLICITA' E USO DEL LOGO

- 22.1. L'utilizzo dei marchi FSC da parte dell'Organizzazione e – nel caso di Organizzazioni Multisito o Gruppi – dai siti/membri associati - deve avvenire in conformità allo standard FSC-STD-50-001 nella versione più aggiornata.
- 22.2. Per utilizzare i marchi FSC, l'Organizzazione (Organizzazione Multisito o Gruppo compresi anche per i propri siti/membri associati) deve essere prima certificata e possedere un certificato valido nonché firmare l'apposito "License Agreement for FSC Certification Scheme"/" Contratto di Licenza per lo Schema di Certificazione FSC". Ad ogni modo, le Organizzazioni Multisito e i Gruppi non possono rilasciare ai siti/membri associati sub-licenze per l'uso dei marchi FSC.
- 22.3. Successivamente all'emissione del certificato ed all'inserimento nel database FSC da parte di CSQA da cui in automatico viene inviata dall'indirizzo no-reply@fsc.org una e-mail all'Organizzazione aziendale, con i dati riservati per accedere all'area personale e scaricare i loghi FSC con lo specifico codice di certificazione dell'azienda (*FSC License code*).
- 22.4. L'Organizzazione deve avere in essere un sistema di gestione d'uso del marchio, oppure deve sottoporre all'approvazione di CSQA tutti gli usi previsti dei marchi FSC.
- 22.5. Il sistema di gestione d'uso del marchio deve essere approvato da CSQA prima che l'Organizzazione possa iniziare a usarlo. Tale approvazione è subordinata alla verifica da parte di CSQA del sistema (secondo quanto previsto dall'Allegato A dello standard FSC-STD-50-001 v2-0) e all'invio a CSQA di un numero sufficiente di richieste di approvazioni corrette. E' a sola discrezione di CSQA determinare quando l'Organizzazione abbia dimostrato uno storico positivo di invii per approvazione.
- 22.6. CSQA si riserva di utilizzare ogni informazione disponibile ritenuta utile per accertare il corretto utilizzo dei marchi FSC e tutelare i relativi diritti di proprietà. A tal proposito, viene precisato che, la possibilità concessa all'Organizzazione certificata di utilizzare i marchi FSC non le attribuisce alcun diritto nei confronti dello stesso, che rimane di esclusiva proprietà di FSC.
- 22.7. Ad integrazione di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Contratto di CSQA, l'Organizzazione titolare della certificazione può utilizzare "fuori dal prodotto" il logo FSC abbinato al marchio di conformità CSQA. In ogni caso, l'utilizzo per fini informativi o promozionali di qualsiasi riferimento alla certificazione di conformità rilasciata da CSQA deve essere conforme a quanto prescritto da tali Condizioni Generali di Contratto e deve essere di volta in volta sottoposto alla preventiva approvazione di CSQA.

23. RECLAMI / RICORSI

- 23.1. Eventuali reclami e/o ricorsi possono essere presentati utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet di CSQA e secondo le modalità ivi riportate.
- 23.2. Entro due (2) settimane dal ricevimento del reclamo/ricorso, CSQA provvederà ad inviare al reclamante/ricorrente un primo riscontro con indicazioni sulle azioni che saranno attuate in risposta alla richiesta presentata.
- 23.3. CSQA avvierà la procedura di indagine delle cause e nel mentre manterrà informato il reclamante/ricorrente sui progressi nella gestione del reclamo/ricorso.
- 23.4. Il procedimento dovrà essere concluso entro tre (3) mesi dal ricevimento del reclamo/ricorso ed entro tale termine CSQA provvederà ad informare il reclamante/ricorrente sull'esito dello stesso indicando l'analisi delle cause e le eventuali azioni correttive intraprese.
- 23.5. Ad integrazione di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Contratto di CSQA, nel caso in cui il problema non sia stato risolto attraverso la piena attuazione delle procedure di CSQA, è data facoltà al

reclamante di rivolgersi ad ASI ed in ultima istanza ad FSC per dare seguito ad un reclamo relativo a rilievi emersi durante gli audits in relazione alla normativa FSC.

- 23.6. Le comunicazioni inviate al reclamante/ricorrente da parte di CSQA saranno in lingua italiana o altra lingua su richiesta dello stesso.

24. VERIFICA DELLE TRANSAZIONI

- 24.1. La Verifica delle Transazioni consiste nella verifica che le dichiarazioni d'output FSC effettuate da un'Organizzazione certificata siano accurate e corrispondano alle dichiarazioni d'input FSC effettuate dai suoi partners commerciali. Per transazione si intende l'acquisto o la vendita di prodotti con dichiarazioni FSC sui documenti di vendita. Per partners commerciali si intendono i fornitori ed i clienti di un'Organizzazione per prodotti acquistati e venduti con dichiarazioni FSC.
- 24.2. CSQA è tenuto a cooperare e ad appoggiare le attività di verifica delle transazioni da parte di ASI mediante la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni pertinenti in relazione a operazioni FSC, in maniera opportuna (rispondendo prima possibile).
- 24.3. Allo stesso modo, tutte le Organizzazioni certificate sono tenute a supportare le Verifiche delle Transazioni condotte da CSQA e da ASI, fornendo campioni di dati relativi alle transazioni FSC, secondo quanto richiesto da CSQA.
- 24.4. I dati che potranno essere richiesti da ASI per il tramite di CSQA includeranno informazioni sul partner commerciale (esempio nome, codice CoC FSC), identificativo della transazione (esempio numero di fattura), data della transazione, quantità, unità di misura, tipo di dichiarazione FSC, descrizioni dei prodotti e (potenzialmente) specie e Paese d'origine. Non saranno richieste informazioni di natura economico-finanziaria. I dati verranno raccolti su base campionaria in un formato specifico; sarà comunque permessa l'adozione di più di un solo formato. La dimensione del campione richiesto sarà determinata da FSC e ASI sulla base del rischio. A conferma dei dati raccolti, gli auditor potranno anche richiedere l'accesso ai documenti di spedizione, alle fatture o a documenti simili.
- 24.5. CSQA provvederà inoltre a registrare le seguenti informazioni nel database FSC (parte non pubblica):
- Organizzazioni che non hanno venduto prodotti certificati FSC dalla precedente verifica;
 - Non conformità, sospensioni, revoche, e ritiri di siti partecipanti in relazione a dichiarazioni false e/o fraudolente fatte dall'Organizzazione verificata;
 - Raccomandazioni in merito ad Organizzazioni che dovrebbero essere verificate da ASI e relativa giustificazione (ad esempio evidenze che suggeriscono che l'Organizzazione ha nascosto all'Ente di certificazione alcune registrazioni, reclami ricevuti sull'Organizzazione, possibili discordanze a livello di volumi tra l'Organizzazione ed i suoi partners commerciali).
- 24.6. Le informazioni raccolte da CSQA saranno trasmesse ad ASI che procederà con la verifica della corrispondenza delle registrazioni delle transazioni tra i diversi partner commerciali e della loro veridicità.
- 24.7. Se l'Organizzazione viene campionata per la fornitura di dati ai fini della Verifica delle Transazioni, dovrà fornire le informazioni richieste nel corso dell'audit annuale di sorveglianza. Per altre richieste specifiche, CSQA potrà specificare scadenze di dieci (10) o trenta (30) giorni, a seconda dell'urgenza della verifica e della dimensione del campione. Per esempio, se la richiesta riguarda poche fatture, la scadenza potrebbe essere di dieci (10) giorni lavorativi; se la richiesta riguarda un resoconto che ricomprende un ammontare considerevole di dati, potrebbe essere specificata una scadenza di trenta (30) giorni di calendario.
- 24.8. Il rifiuto da parte dell'Organizzazione di fornire i dati richiesti da CSQA nell'ambito di una Verifica delle Transazioni rappresenta una violazione dell'accordo contrattuale tra l'Organizzazione e CSQA. Se

	ITA_REG_FSC_CoC	Rev. 14 – 21/11/2023	Pag. 27 di 27
REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC® (Forest Stewardship Council)			

l'informazione non verrà fornita entro le tempistiche specificate da CSQA, il certificato potrà essere sospeso e/o revocato.

- 24.9. Con il fine di contribuire al monitoraggio e controllo delle dichiarazioni false nel sistema FSC, CSQA provvederà a registrare le seguenti informazioni nel database FSC (parte non pubblica):
- a) Organizzazioni che non hanno venduto prodotti certificati FSC dalla precedente verifica;
 - b) Non conformità, sospensioni, revoche, e ritiri di siti partecipanti in relazione a dichiarazioni false e/o fraudolente fatte dall'Organizzazione verificata;
 - c) Raccomandazioni in merito ad Organizzazioni che dovrebbero essere verificate da ASI e relativa giustificazione (ad esempio evidenze che suggeriscono che l'Organizzazione ha nascosto all'Ente di certificazione alcune registrazioni, reclami ricevuti sull'Organizzazione, possibili discordanze a livello di volumi tra l'Organizzazione ed i suoi partners commerciali).